

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping e compensative

(2001/C 318/02)

1. La Commissione informa che, se non viene avviato un riesame conformemente al procedimento seguente, le misure antidumping e compensative sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ e a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾.

2. Procedimento

I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il dumping/le sovvenzioni o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.

Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.

3. Termine

I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (divisione B-1), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles ⁽³⁾ in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 e in conformità dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2026/97.

Prodotto	Paese(i) d'origine o d'esportazione	Misure	Riferimento	Data della scadenza
Salmoni di allevamento dell'Atlantico	Norvegia	Dazio antidumping	Regolamento (CE) n. 1890/97 (GU L 267 del 30.9.1997), revocato e sostituito dal regolamento (CE) n. 772/99 (GU L 101 del 16.4.1999), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/2001 (GU L 227 del 23.8.2001)	1.10.2002
Salmoni di allevamento dell'Atlantico		Dazio compensativo	Regolamento (CE) n. 1891/97 (GU L 267 del 30.9.1997), revocato e sostituito dal regolamento (CE) n. 772/99 (GU L 101 del 16.4.1999), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/2001 (GU L 227 del 23.8.2001)	30.9.2002
Salmoni di allevamento dell'Atlantico		Impegno	Decisione 97/634/CE (GU L 267 del 30.9.1997), modificata da ultimo dalla decisione n. 2001/644/CE (GU L 227 del 23.8.2001)	1.10.2002

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

⁽³⁾ Telex COMEU B 21877; telefax (32-2) 295 65 05.